

The right to take part in sport as a segment of the right to take part in cultural life. Principi e valori dello sport olimpico a margine della decisione di riammissione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi del 2024

Luigi Melica

The article argues that participation in sport constitutes a specific projection of the broader fundamental right to take part in cultural life and should be interpreted and protected accordingly within the Olympic legal order. Framing the Olympic Charter as a “basic instrument of a constitutional nature” of the transnational lex sportiva, it takes the IOC’s decision on the readmission of Russian and Belarusian athletes as illustrative of a general principle: Rule 6 confirms that competitions are between athletes, not States, while the UN Special Rapporteur on cultural rights reads the cultural-rights framework as precluding blanket exclusions based on nationality absent individualized wrongdoing. This “athlete-centred” ratio requires a coherent construction of political neutrality (Fundamental Principle of Olympism 5) and a calibrated application of Rule 50 that safeguard value-consistent expression (peace, non-discrimination, inclusion). The argument is tested against illustrative cases across multiple jurisdictions – inter alia, Algeria, Iran, Belarus, China – to expose recurrent enforcement gaps tied to domestic leverage over National Olympic Committees. The article closes with concise reform pointers aimed at ensuring coherent, athlete-centred, and non-discriminatory application of the Charter.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La riammissione degli atleti russi e bielorusi alle Olimpiadi di Parigi: il parere della Relatrice Speciale per i diritti culturali. – 3. La regola 6 della Carta olimpica: le gare sportive sono competizioni tra atleti e non tra Stati. – 4. L’impatto della decisione sulla riammissione sull’applicazione e interpretazione della Carta olimpica. – 5. Sport e politica nella Carta olimpica. – 5.1. (Segue) L’autonomia delle organizzazioni sportive e la neutralità politica. – 6. L’interpretazione della regola 50 alla luce delle raccomandazioni della Commissione atleti del CIO. – 7. La difficile attuazione della tutela dei valori olimpici e dei diritti degli atleti. – 8. Una proposta di modifica della Carta olimpica: la pratica sportiva è incompatibile con un atteggiamento marziale dello sport.

“E tutta la gente di questa città
Non ha coscienza del proprio futuro
E vive, ma non cambia mai
Ma io vado contro al vento
Faccio un passo ed altri cento [...]”
(da A. Mirò, *Hassiba Boulmerka*, 2005)

1. Introduzione

Il preambolo della Carta olimpica qualifica la stessa come un atto giuridico di natura “costituzionale” – “*a basic instrument of a constitutional nature*” – nel quale sono consacrati i principi fondamentali e i valori essenziali dell’Olimpismo.

Questa definizione eleva la Carta al vertice della gerarchia delle norme sportive, attribuendole la funzione di parametro sovraordinato per l'interpretazione e l'applicazione di tutte le regole che disciplinano il Movimento olimpico. La Carta olimpica, preme osservare, non regola unicamente le attività dei soggetti del Movimento sportivo, ma accoglie anche i principi costituzionali delle liberaldemocrazie contemporanee, ponendoli a fondamento della vita del Movimento olimpico e dell'organizzazione delle attività sportive praticate ovunque¹. Nel contesto giuridico nazionale ed internazionale, la Carta, insieme agli statuti delle federazioni internazionali e nazionali, e alle normative adottate dai comitati olimpici nazionali forma un compendio ampio e articolato noto in dottrina come *lex sportiva* e rientra tra le forme del cosiddetto "diritto transnazionale".

In generale, il diritto transnazionale può essere definito come una fonte normativa autonoma che trascende i confini delle legislazioni nazionali, prescindendo dalle note distinzioni tra diritto domestico e diritto internazionale e tra diritto pubblico e diritto privato. L'esempio storicamente più noto di diritto transnazionale è la *lex mercatoria*, che rappresenta quell'insieme di norme e principi consuetudinari di natura universale che regolano i commerci e la risoluzione delle controversie tra gli operatori commerciali indipendentemente

¹ Benché Pierre de Coubertin, l'inventore delle Olimpiadi, avesse sin dall'inizio esaltato l'atletismo come una formula capace di sostituire le guerre all'insegna del motto confrontiamoci sui campi sportivi e non sui terreni di battaglia (sia consentito il rinvio a L. Melica, "*L'éclairer dell'Olimpismo. De Coubertin tra i giganti del metodo comparato*", Modena, 2024), un riferimento esplicito alla pace si ritrova nella Carta olimpica solo a partire dalla versione del 1958. Il nuovo Principio fondamentale (di seguito, PF) 4 affermava che i fini del Movimento olimpico sono di promuovere "lo sviluppo delle qualità fisiche e psichiche con uno spirito di amicizia e nel contesto del dilettantismo sportivo, dando vita a una competizione da tenersi quadriennalmente, nonché al fine di creare il rispetto e buoni sentimenti a livello internazionale, aiutando a realizzare un mondo migliore e pacifico ("and helping to construct a better and more peaceful world"). Da allora il PF 4 è rimasto nella Carta olimpica, trasformandosi in PF 2 arricchendosi del riferimento alla "dignità umana" ("with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity"). Può essere interessante domandarsi perché i redattori della Carta olimpica avessero sentito l'esigenza di introdurre questo riferimento che era assente nella versione del 1956. Chi scrive non ha reperito indicazioni dalle fonti storiche, anche perché non esiste una documentazione sui lavori preparatori degli emendamenti poi adottati: dunque, non si possono che azzardare ipotesi riflettendo sugli accadimenti storici di quel biennio, che potrebbero avere influenzato i redattori della Carta. Nel 1956, l'evento che forse può avere influenzato la modifica è la rivoluzione ungherese del 1956 culminata con la destituzione del Primo ministro filosovietico Mátyás Rákosi, sostituito da Imre Nagy, più aperto ai principi liberaldemocratici e filoccidentale. Per impedire quella svolta – come noto – il 4 Novembre 1956 intervennero le forze armate sovietiche, che destituirono Nagy, il quale poi fu imprigionato e ucciso in carcere il 16 giugno 1958. In effetti i Giochi olimpici di Melbourne del 1956 furono disertati dai Comitati olimpici di Spagna, Paesi Bassi e Svizzera, che per l'appunto non inviarono atleti in protesta per l'invasione dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica, avvenuta solo poche settimane prima, mentre Egitto, Iraq e Libano non parteciparono alla competizione per protestare contro Israele, Francia e Gran Bretagna a causa dell'occupazione militare del Canale di Suez. Anche la Cina boicottò le Olimpiadi di Melbourne in segno di protesta per il permesso concesso a Taiwan di partecipare ai Giochi come paese a sé. Da quel momento, Taiwan fu ammesso a partecipare con il nome di Taipei Cinese e non – come i governanti di Taiwan avrebbero voluto – di Repubblica cinese, in quanto la parola "cinese" poteva essere utilizzata solo dalla Cina. Sui boicottaggi, cfr. il contributo di U. Villani-Lubelli, *Dai boicottaggi statali alle sanzioni istituzionali: l'evoluzione del rapporto tra politica e Olimpiadi*, in questo volume.

dalla loro nazionalità e dalla realtà geografica nella quale operano. Analogamente alla *lex mercatoria*, anche la *lex sportiva* si applica su scala globale o, almeno in quegli Stati che riconoscono un sufficiente grado di autonomia alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, ma a differenza della prima, presenta un grado di complessità molto più elevato. La Carta, infatti, non solo si autodefinisce uno “strumento fondamentale di natura costituzionale”, ma presenta un contenuto suddiviso in principi, regole e disposizioni di dettaglio. Inoltre, dal 1984, la *lex sportiva* complessivamente intesa, è il parametro principale di riferimento per le decisioni adottate da un'autorità indipendente e specializzata, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), al quale è assegnato il compito di assumere decisioni vincolanti di ultima istanza. Le regole sportive si applicano infatti a “tutti” gli sport, in quanto, ai sensi delle regole 1.4 e 25 della Carta olimpica, gli statuti delle federazioni internazionali si devono conformare alle norme della Carta stessa². Vigé dunque un principio di uniformità delle regole sportive, le quali, come tutte le forme di diritto transnazionale, devono coesistere con gli ordinamenti internazionali e nazionali che a loro volta devono riconoscere alle Istituzioni sportive nazionali un grado sufficiente di autonomia.

Queste osservazioni preliminari sulla natura e portata giuridica della Carta olimpica ci consentono di impostare ogni disquisizione sui suoi contenuti sul piano del diritto con tutte le conseguenze e implicazioni che questo comporta, a partire dal rispetto del principio di coerenza e integrità delle decisioni già adottate.

In definitiva, quando si segue una *ratio iuris* determinata nell'applicazione di un principio e/o di una regola fondamentale, poi, in presenza di fattispecie simili, non si può non adottare lo stesso metro di valutazione, potendosene discostare solo nel rispetto del principio di ragionevolezza dando conto nelle motivazioni delle ragioni alla base della decisione difforme.

2. La regola 6 della Carta olimpica: le gare sportive sono competizioni tra atleti e non tra Stati

Esiste, nella Carta olimpica, un filo rosso che lega i diritti e i doveri degli atleti e delle atlete, i protagonisti delle Olimpiadi, al momento topico delle stesse, le competizioni sportive. La regola 6 della Carta afferma infatti che i Giochi olimpici non sono competizioni “tra paesi, ma tra gli atleti selezionati dai Comitati olimpici nazionali e accettati dal Comitato olimpico internazionale (CIO)”³. La Carta delinea

² Si veda su tali temi, H. Stupp, *L'évolution du statut juridique du Comité international Olympique*, in *Académie Internationale olympique (28^e Sessione)*, 1988, pp. 260 ss.; X.P. Rafols, *El Comité Olímpico Internacional y los juegos Olímpicos*, in *Rev. Esp. Der. Inter.*, 1993, pp. 283-313. Di recente, L. Melica, *Valori dell'Olimpismo e pregnanza giuridica nella geopolitica dello sport*, in *Diritto dello sport*, 2023, 2.

³ Carta olimpica, regola 6: “[...] *between athletes in individual or team events and not between countries*”.

inoltre il perimetro ideale all'interno del quale si disputano le gare sportive che essa stessa definisce Olimpismo: una vera e propria "filosofia di vita" che gli atleti devono recepire e diffondere in tutto il mondo. L'Olimpismo, infatti, non è solo gara, vittoria, sconfitta, tempi da record e gioco di squadra, ma è molto di più: è un modo di vivere con il quale i suoi protagonisti non si limitano a rispettare le regole sportive, ma devono promuovere la cultura dello sport, con educazione e buon esempio, all'insegna della responsabilità sociale e nel rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale⁴. Ma soprattutto, chi abbraccia l'Olimpismo, è consapevole che lo sport è un'attività funzionale allo sviluppo armonioso del genere umano e alla promozione di una società pacifica con al centro la dignità umana.

Con questi capisaldi la Carta olimpica traccia i confini dello sport olimpico ed è perseguendo queste finalità che gli atleti dovrebbero sfidarsi, sposando in pieno questa filosofia di vita, in assenza della quale perde di senso tutto il resto, o, come si suole dire: "si fa un altro sport". Questo importante ruolo e funzione dello sport è ribadito anche dalle Nazioni Unite con la Risoluzione A/77/L.28 che considera lo "sport" come un veicolo di pace e di sviluppo che si esprime attraverso l'ideale della tregua olimpica ("as a unique means for the promotion of peace and development, in particular through the ideal of the Olympic Truce").

In questo quadro di insieme si iscrive la decisione di riammettere gli atleti russi e bielorussi ai Giochi olimpici del 2024. La loro esclusione, decisa nel febbraio 2022 dal Comitato Paralimpico, era motivata dalla violazione della tregua olimpica causata dall'invasione russa in Ucraina ed era fondata su ragioni di sicurezza e integrità della manifestazione di Pechino che stava per iniziare. La revoca di questa decisione ha suscitato molte proteste generando un certo malessere nel mondo dello sport. Benché, infatti, la riammissione fosse difficile da accettare da atleti e atlete ucraini che non si erano potuti preparare adeguatamente a causa dei bombardamenti, benché la ferita della violazione della tregua olimpica fosse ancora aperta in quanto la guerra non era finita e i militari russi occupavano ancora (come occupano mentre si scrive) il territorio ucraino, tuttavia la decisione di riammissione aveva una *ratio* e logica giuridica molto precisa, che prendeva le mosse proprio dalla citata regola 6⁵.

⁴ Cfr. Carta olimpica, PF 1.

⁵ Per un segno del destino la riammissione veniva decisa nella capitale francese, dove de Coubertin, l'anima della Carta olimpica, nel lontano 1893, ispirandosi ai maestri dell'*education* inglese aveva illustrato all'Università di Sorbona i capisaldi della filosofia olimpica. Ci si permette di rinviare a L. Melica, *L'éclairer" dell'Olimpismo. De Coubertin tra i Giganti del metodo comparato*, cit.

3. La riammissione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi: il parere della Relatrice Speciale per i diritti culturali

La decisione del CIO di riammettere gli atleti russi e bielorussi che a livello individuale si erano qualificati alle Olimpiadi di Parigi parte dal basso, seguendo l'impulso degli stessi atleti. Durante l'11° *Olympic Summit* convocato a Losanna il 9 dicembre 2022 dal Comitato esecutivo del CIO, i leader principali del Movimento olimpico avevano chiesto ai componenti del Comitato di verificare la possibilità di ammettere gli atleti russi e bielorussi a titolo individuale, come atleti neutrali alle successive competizioni sportive internazionali⁶. A distanza di poco più di tre mesi, il 24 marzo 2023, la Commissione atleti del CIO convocava in audizione la Rappresentante speciale indipendente delle Nazioni unite per i diritti culturali, Alexandra Xanthaki per avere un parere tecnico sul punto. Poi, il successivo 28 marzo, il Comitato esecutivo del CIO decideva la loro riammissione.

Rilevante è dunque il contenuto del parere formulato dall'esperta⁷.

Nel prendere le mosse dalla Risoluzione A/77/L.28 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1° dicembre 2022⁸, che riconosce lo sport quale fattore abilitante dello sviluppo sostenibile, Xanthaki mette in enfasi il ruolo essenziale dello sport quale vettore di diffusione e sviluppo dei valori della pace, dell'unità e dell'armonia tra i popoli⁹. In tale orizzonte, la pratica sportiva si

⁶ All'incontro, accanto al Presidente del CIO Bach e ai vicepresidenti Ser Miang NG, John Coates, Nicole Hoevertsz e Juan-Antonio Samaranch, aveva partecipato per il Comitato esecutivo del CIO, Emma Terho, presidente della Commissione atleti, Nenad Lalovic, Presidente delle federazioni olimpiche degli sport estivi, oltre ad alcuni presidenti delle federazioni internazionali e altri ospiti interessati, quali Pierre-Olivier Beckers, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi del 2024, Kirsty Coventry, presidente del Gruppo per la ottimizzazione dei Giochi olimpici, Octavian Morariu, Presidente della Commissione organizzativa dei futuri Giochi olimpici invernali, David Lappartient, Presidente dell'UCI, degli *E-sports* e del Gruppo di collegamento con il gaming.

⁷ Cfr. ONU, *Field of cultural rights. Note by Secretary-General, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Alexandra Xanthaki. The right to participate in sports*, A/79/299, in *documents.un.org*, 7 agosto 2024. Cfr. anche, come documento preliminare, *Introductory remarks by the UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (edited version) in the consultation call with athletes held on Friday*, in *stillmed.olympics.com*, 24 marzo 2023; Il parere insieme a diverse altre risposte a domande specifiche sul punto, sono scaricabili in rete. *Amplius*, sul diritto alla vita culturale, sempre dell'esperta, cfr. ONU, *Development and cultural rights. Note by Secretary-General. Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Alexandra Xanthaki*, A/77/290, in *documents.un.org*, 15 agosto 2022.

⁸ ONU, *Sport as an enabler of sustainable development*, in *docs.un.org*, A/77/L.28, 23 novembre 2022.

⁹ La risoluzione (v. *supra*, nota precedente) è molto articolata e insiste sul principio di eguaglianza e sulla lotta alle discriminazioni di genere rafforzando la partecipazione delle donne e delle giovani atlete alla partecipazione sempre più elevata agli eventi sportivi, considerando anche che la stessa Carta olimpica bandisce ogni forma di discriminazione di genere (cfr. PF 4 e PF 6). Inoltre, ribadisce il ruolo e il contributo del Movimento olimpico e paralimpico nella promozione dello sport "as a unique means for the promotion of peace and development, in particular through the ideal of the Olympic Truce". In generale, questi valori e ruolo dello sport dovranno essere attuati da tutte gli organismi afferenti al sistema ONU, nell'ambito dei rispettivi mandati, chiamati a rafforzare la collaborazione tra loro per diffondere l'idea di sport come "enabler of sustainable

configura come l'espressione concreta di un più ampio diritto, riconosciuto a tutti, di partecipazione alla vita culturale: questo diritto si estrinseca in una pluridimensionalità di ambiti funzionali sintetizzabili nel diritto "[...] to develop and express their humanity, their world view and the meanings they give to their existence and their development through, inter alia, values, beliefs, convictions, languages, knowledge and the arts, institutions and ways of life"¹⁰.

"The right to take part in cultural life", a parere dell'esperta, include anche il diritto alla pratica sportiva – "the right to take part in sports" – che diviene, così, una componente ineludibile della vita sociale e culturale delle persone, meritevole di un'ampia tutela giuridica¹¹. Applicando questa *ratio iuris* alla fattispecie in esame, l'esclusione dalle competizioni sportive degli atleti e atlete russi e bielorussi diventa una discriminazione ingiustificabile, in quanto limita arbitrariamente il loro diritto fondamentale a praticare sport, partecipando alla vita culturale esprimendo la propria personalità. Queste conclusioni non possono ovviamente valere per i tesserati – atleti, atlete e personale tecnico o dirigenti – da individuare caso per caso, che con il loro comportamento o ruolo abbiano violato direttamente la Carta olimpica¹². Il parere affronta anche il tema dei boicottaggi che erano stati minacciati da alcuni Comitati olimpici nazionali qualora si fosse adottata la decisione di riammissione. Tali forme di protesta, a parere dell'esperta, sebbene comprensibili nel contesto geopolitico, nel mondo dello sport generano ulteriori discriminazioni perché impediscono agli atleti e alle atlete dei paesi che adottano la protesta di partecipare alle gare a causa del boicottaggio e dunque violano il loro diritto alla partecipazione sportiva nell'accezione sopra delineata¹³. Nuovamente, trova applicazione la regola 6, ai sensi della quale le gare sono delle competizioni "tra atleti e non tra Stati", dovendosi sempre distinguere tra gli uni e gli altri: "What

development", anche in vista degli obiettivi dell'Agenda 2030 finalizzata al processo di pace nel mondo.

¹⁰ Cfr. *Introductory remarks by the UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (edited version) in the consultation call with athletes held on Friday*, cit.

¹¹ Cfr. ONU, *Field of cultural rights. Note by Secretary-General, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Alexandra Xanthaki. The right to participate in sports*, cit.

¹² L'esclusione dovrebbe essere motivata dall'esistenza di accuse serie e comprovate aventi come oggetto l'aver commesso propaganda di guerra (art. 20 Convenzione internazionale sui diritti civili e politici) o incitamento all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza (ancora, art. 20 della predetta Convenzione), oppure genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra o crimini di aggressione (Statuto di Roma della Corte penale internazionale).

¹³ Cfr. *Introductory remarks by the UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (edited version) in the consultation call with athletes held on Friday*, cit.: "[...] I'm only going to say that states that boycott or that allow their public bodies to boycott and to perform direct discrimination against individuals are liable under the obligations that they have undertaken under international law". Sui boicottaggi, oltre al contributo citato *supra* (nota 1), cfr. R.L. Quercetani, *Temi olimpici: la politica, le guerre, i boicottaggi*, in *Enciclopedia dello Sport* (treccani.it), 2004; S. Giuntini, *L'olimpiade dimezzata. Storia e politica del boicottaggio nello sport*, Roma, 2009. Più di recente, N. Lebedeva, *Sport contro politica: Esaminando i boicottaggi olimpici che si sono verificati (1980, 1984) e sono stati evitati (2008)*, Roma, 2021. Si veda, anche, L. Melica, *I principi fondamentali dell'olimpismo e la loro applicazione nelle situazioni a forte impatto geopolitico*, in *Riv. dir. sport.*, 2022, 2, par. 2.

I am saying, and what I say to the IOC, is that there has to be a clear distinction between states and individuals”¹⁴.

L’importante è dunque concentrare l’attenzione sugli Stati e sulle loro violazioni ed in questo senso è corretto escludere i rappresentanti degli Stati di Russia e Bielorussia ed i loro simboli nazionali dalle competizioni, altro conto è il trattamento subito dagli atleti e dalle atlete che non hanno avuto alcun ruolo nelle azioni dei rispettivi Stati: “[...] and that’s why I think it is absolutely perfect that the IOC [have excluded] the Russian Federation and Belarus. We have to start [by] agreeing that these states are going to be excluded. The issue is what happens with individuals”¹⁵.

In questo stesso contesto, non può rilevare la mancata tutela dei diritti umani nel paese di provenienza: il quadro repressivo dei diritti umani esistente in Russia o Bielorussia, infatti, non giustifica esclusioni collettive basate sull’appartenenza nazionale, dovendosi garantire una partecipazione di atleti e atlete equa e non discriminatoria. Nel diritto internazionale, come chiosato dalla *Special Rapporteur*, le discriminazioni dirette sono sempre rilevanti e non è tollerabile la presenza di una “area grigia” dove vengono giustificate in nome di altri principi: “it is actually so important that prohibition from direct racial discrimination is ‘[a] peremptory norm of international law”¹⁶. Dunque, gli atleti e le atlete russi e bielorussi devono partecipare alle gare olimpiche sebbene con lo status neutrale, ossia senza simboli e riferimenti nazionali, fatta eccezione, come detto, per i singoli casi derivanti da condotte specifiche. Questa impostazione dovrebbe valere anche in futuro, nel senso che, dopo questa decisione, le Istituzioni sportive non dovrebbero più considerare gli atleti in ragione delle proprie origini, del proprio passaporto e della circostanza che non provengano da paesi liberali e democratici: “the human rights idea is not that we’re going to recognise rights only to people who are like us, and with whose actions, ideas and behaviour we agree”¹⁷.

La messa al bando di atleti e atlete viola il principio di non discriminazione sulla base dell’origine nazionale, dovendosi sempre e comunque applicare il PF 4 della Carta olimpica, intendendo la pratica sportiva, a qualsiasi livello, una proiezione specifica del più ampio diritto alla partecipazione alla vita culturale, a esprimere la propria visione del mondo, le proprie convinzioni e idee senza discriminazioni.

¹⁴ *Introductory remarks by the UN Special Rapporteur in the field of cultural rights (edited version) in the consultation call with athletes held on Friday, cit.*

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

4. L'impatto della decisione sulla riammissione sull'applicazione e interpretazione della Carta olimpica

L'importanza della decisione sulla riammissione è decisiva nel contesto delle situazioni giuridiche soggettive regolate dalla Carta olimpica e dagli Statuti delle federazioni sportive in quanto, come osservato, ribadisce il principio della "centralità" dell'atleta. Questa stessa *ratio iuris*, a parere di chi scrive, dovrebbe essere applicata per regolare una serie di fattispecie che da tempo chiedono tutela all'interno del fenomeno sportivo globale¹⁸.

Il mondo sportivo offre infatti una ricca serie di esempi paradigmatici, rispetto ai quali le autorità sportive internazionali hanno spesso stentato ad adottare soluzioni improntate alla tutela incondizionata del diritto alla pratica sportiva senza discriminazioni, secondo l'accezione delineata da Xanthaki. La vicenda dell'atleta algerina Hassiba Boulmerka ne rappresenta una testimonianza emblematica: prima donna algerina a trionfare alle Olimpiadi nei 1500 metri, Boulmerka è un simbolo dell'emancipazione delle donne perché, quando gareggiava, ha sfidato coraggiosamente gli integralismi religiosi e ha lottato per rimuovere certe barriere culturali¹⁹. La sua esperienza, inizialmente premiata dal governo del suo paese, poi, mutato il regime politico, si è tramutata in una vera e propria persecuzione al punto da costringerla a lasciare il paese. Si osserva tuttavia, che nonostante il CIO, dopo il ritiro, le abbia riconosciuto un ruolo all'interno dell'organizzazione, non risulta che le Istituzioni sportive internazionali abbiano adottato alcun provvedimento contro il Governo algerino che aveva ostacolato l'esercizio del suo diritto a praticare lo sport costringendola ad espatriare per potersi allenare liberamente. In generale, nonostante questo esempio abbia incarnato il diritto delle donne a praticare sport in libertà, diventando un riferimento nel mondo, tuttavia,

¹⁸ In questo senso, anche ONU, *Field of cultural rights. Note by Secretary-General, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Alexandra Xanthaki. The right to participate in sports.* cit.

¹⁹ Hassiba Boulmerka è stata la prima donna algerina a vincere alle Olimpiadi (1500 metri ai Giochi di Barcellona 1992, oltre alle vittorie riportate nei Mondiali di atletica a Tokyo nel 1991 e a Göteborg nel 1995). Cresciuta in una società dove praticare sport per una donna era "una provocazione" (così si esprime l'atleta stessa in D. Occhipinti, *Algeria: Hassiba Boulmerka, la prima donna dello sport*, in *ilfattoquotidiano.it*, 10 luglio 2014), Boulmerka si allenava sulle montagne dell'Atlante in calzoncini corti e braccia scoperte. Inizialmente, riuscì a contrastare, anche grazie alle vittorie e alla sua straordinaria notorietà, gli integralisti islamici, lanciando il messaggio che la donna dovesse sentirsi libera di gareggiare, con il volto e le gambe scoperte, qualora lo desiderasse. Il Governo algerino, presieduto da Chadli Bendjedid, la premiò per queste gesta con la Medaglia al merito. Boulmerka era diventata un simbolo per le donne algerine e più in generale per tutte le donne di religione musulmana, che vedevano in lei un'occasione di riscatto e un esempio da replicare. Quando, però, nel 1991, salì al potere il Fronte Islamico di Salvezza, Boulmerka fu osteggiata e addirittura condannata a morte: gli imam, infatti, considerarono le sue gesta un'offesa all'Islam, al punto che fu costretta a lasciare il paese. Nel 1992, alle Olimpiadi di Barcellona, Boulmerka vinse la medaglia d'oro e la sua notorietà accrebbe ulteriormente, al punto che l'atleta divenne un simbolo dello sport mondiale. Boulmerka, infatti, entrò nella Commissione atleti del CIO, divenendo, di fatto, ambasciatrice di tutte le atlete musulmane. Cfr. W.J. Morgan, *Hassiba Boulmerka and Islamic Green: international sports, cultural differences, and the postmodern interpretation*, in G. Rail (a cura di), *Sport and Postmodern Times*, New York, 1998, pp. 345-366.

la discriminazione delle donne musulmane in alcune realtà continua a esprimersi in modo anche violento senza alcuna forma di sanzione nei riguardi dello Stato di appartenenza delle atlete. Come non ricordare, infatti, il trattamento riservato all'atleta iraniana Elnaz Rekabi²⁰ durante i campionati asiatici tenuti in Corea del nord nel 2022? Questa campionessa dell'arrampicata aveva deciso di gareggiare senza indossare l'*hijāb* in aperta critica alle imposizioni delle autorità religiose iraniane. Rientrata in patria fu messa agli arresti domiciliari per essere liberata solo dopo avere ammesso pubblicamente che il copricapo le era caduto accidentalmente. Nemmeno in questo caso le Istituzioni internazionali dello sport hanno adottato alcun provvedimento nei riguardi del governo iraniano. La *vexata quaestio* riguardante la richiesta delle atlete musulmane di gareggiare indossando l'*hijāb* e una calzamaglia in modo compatibile con le regole sportive ed il proprio credo religioso, o quella di poter gareggiare senza indossare tali coperture è dibattuto prima di ogni manifestazione sportiva internazionale²¹. Sebbene la situazione stia gradualmente migliorando, lo Stato francese continua a orientarsi verso il divieto categorico all'uso del velo in nome del principio di laicità. Di recente, il Senato francese ha approvato un disegno di legge, in base al quale si sancisce il divieto di segni e capi di abbigliamento ostentatori di appartenenza religiosa o politica a tutte le competizioni sportive organizzate nelle federazioni, a qualsiasi livello dal da provinciale al nazionale, includendo lo sport professionistico, quello dilettantistico e amatoriale²². La legge vieterebbe anche la preghiera di gruppo negli impianti sportivi pubblici²³. Ci si domanda come sia conciliabile un divieto così assoluto con il diritto alla pratica sportiva inteso secondo l'accezione ampia di diritti di partecipazione alla vita culturale esemplificata dall'esperta delle Nazioni Unite.

Tornando all'Iran e ad altri paesi dove prevale un'interpretazione rigida della *Shari'a* islamica, la situazione non appare sostanzialmente immutata. Il *punctum*

²⁰ Elnaz Rekabi, specialista dell'arrampicata, a dispetto delle regole imposte dal suo paese, decideva di gareggiare senza indossare l'*hijāb*. Dopo il rientro in patria fu arrestata e liberata solo dopo avere ammesso pubblicamente che il velo le era caduto per errore. Cfr. M. Saffari, *Unraveling Iran's Sport Landscape in the Shadow of Political Control*, in A.E. Ali e U. Hussain (a cura di), *Research in the Sociology of Sport. Arab and Middle Eastern Sport: Critical Muslim Perspectives*, Leeds, 2025, pp. 215 ss.

²¹ Cfr. G. Pfister, *Tra restrizioni ed empowerment: Islam e sport femminile*, in *Religioni e società*, 2011, pp. 28-41; Id., *Outsiders: Muslim women and Olympic games—barriers and opportunities*, in *Int'l J. Hist. sport*, 2010, 16-18, pp. 2925-2957; S. Nurhalisa, *Hijab as Identity: An Analysis of Human Rights Violations and Gender Discrimination (Case Study of the 2024 Paris Olympics)*, in *Proirofonic*, 2025, 1, pp. 374-381; K.J. Cook, *Uncovering the evolution of hijabs in women's sports*, in *Grad. Rev.*, 2018, 1, pp. 62-67; Y. Nakamura, *Beyond the hijab: Female Muslims and physical activity*, in *Wom. Sport Phys. Act. J.*, 2002, 2, pp. 21-48; C. Prouse, *Harnessing the hijab: the emergence of the Muslim Female Footballer through international sport governance*, in *Gender, Place Cult.*, 2015, 2, pp. 20-36.

²² La legge è stata approvata dal Senato con 210 voti a favore e 81 contrari, principalmente dai conservatori del Partito Repubblicano. Cfr., per gli aggiornamenti sull'iter legislativo, Senato francese, *Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport*, in *senat.fr*.

²³ *Ibidem*.

dolens non è tanto la contrapposizione tra Islam e attività sportiva – anzi, l’Islam raccomanda la pratica sportiva²⁴ –, quanto la possibilità che le atlete possano allenarsi regolarmente e competere nel pieno rispetto del proprio credo religioso, nel solco dei principi di uguaglianza e non discriminazione che tutelano la dignità individuale. Le atlete dovrebbero avere la libertà di indossare o non indossare il velo, e ogni ostacolo frapposto da Comitati o federazioni sportive nazionali dovrebbe essere rimosso dal CIO e dagli organi delle federazioni internazionali, in quanto lesivo del diritto fondamentale alla pratica sportiva nell’accezione del più ampio diritto culturale esemplificato nella decisione sulla riammissione. Purtroppo, ciò non accade sempre. Se si può anche ammettere che sul versante delle restrizioni di genere siano stati fatti alcuni passi in avanti, come dimostrano i casi del Qatar e dell’Arabia Saudita, tuttavia, sul versante della lotta per le libertà civili e sulle tutele lavoristiche, le distanze rispetto a standard di tutela accettabili sembrano ancora rilevanti.

Un deficit di tutela ancora più significativo si registra nel campo della libertà di pensiero. Rimanendo in Iran, colpisce il trattamento subito dal calciatore iraniano Ali Karimi, perseguitato per avere criticato il Governo a causa dei brogli elettorali e per avere chiesto pubblicamente alle autorità statali di ammettere le donne nei luoghi dove si svolgono le competizioni sportive²⁵. Più di recente, è balzato alle cronache la censura della federazione iraniana di un video pubblicato sui social media che ritraeva un riscaldamento delle giocatrici della nazionale femminile di pallacanestro che simulavano un balletto gioioso accompagnato dalla musica: la rimozione del video voluto dalle autorità iraniane reprimeva chiaramente la loro libera espressione della personalità intimamente connessa alla pratica sportiva²⁶.

Ebbene, in tutte queste occasioni il CIO e le istituzioni sportive internazionali non hanno mai adottato alcuna forma di sanzione contro lo Stato iraniano. In un solo caso, la federazione iraniana è stata sanzionata con una sospensione temporanea dalle gare internazionali. Mi riferisco alla vicenda riguardante il judoka Mollaei durante il Campionato del mondo a Tokyo nel 2019. Giunto in

²⁴ Sul punto, cfr. F. Ciocca, *Islam e Sport. Atlete musulmane nei contesti diasporici*, in *Riv. med. isl.*, 2021, 9, pp. 39 ss.

²⁵ Già sospeso dalla federazione nazionale nel 2009 per avere indossato durante una partita dei polsini verdi in segno di protesta contro i brogli elettorali nel suo paese, Karimi è stato minacciato pubblicamente dall’agenzia stampa filogovernativa Fars che invitava le guardie rivoluzionarie a “occuparsi di lui”. Da ultimo, cfr. P. Ghobadi, *Iran protests: Football star Ali Karimi under travel ban, leaked papers show*, in *bbc.com*, 6 maggio 2023.

²⁶ I fatti, che si apprendono dai principali mezzi di informazione, risalgono al luglio 2025, quando la Repubblica Islamica dell’Iran chiedeva e otteneva dalla federazione internazionale della pallacanestro di rimuovere dai social della gara internazionale della Coppa d’Asia un video diffuso dalle giocatrici della nazionale femminile che ballano e giocano passandosi il pallone. Il segretario della federazione iraniana pallacanestro sollevava una questione di “sensibilità”, perché alle donne è vietato danzare in pubblico e dunque l’esibizione delle giocatrici non era in linea con la religione. Nonostante la censura pubblica e un post della giornalista e attivista iraniana naturalizzata statunitense Masin Alinejad, né la federazione internazionale del basket, né il CIO replicavano alla federazione iraniana che le atlete avevano diritto a praticare sport attraverso quel tipo di video, in quanto stavano esercitando un diritto culturale esprimendo la propria personalità.

semifinale, Mollaei, se avesse vinto, avrebbe dovuto incontrare l'atleta israeliano Sagi Muki. Prima della gara, che perse a causa dello stress emotivo, ricevette diverse telefonate dal suo allenatore e da alti funzionari dello sport iraniano, inclusi avvertimenti diretti e minacce per la sua sicurezza e quella della sua famiglia, al fine di non gareggiare contro l'atleta israeliano. Dopo la competizione, Mollaei che aveva definito la sua vicenda “una lotta per la vita”²⁷, si rifiutò di tornare in Iran per timore di rappresaglie e una volta ottenuta la protezione dalla federazione internazionale di judo ottenne l'asilo politico in Germania; nel 2019, poi, è diventato cittadino della Mongolia, gareggiando ora come atleta per quel paese. La federazione internazionale di judo sospese temporaneamente l'Iran dalle competizioni per violazione dello statuto della federazione e in particolare delle norme che vietano discriminazioni politiche tra atleti²⁸. In questo modo, però, è stato penalizzato il loro diritto a praticare sport secondo l'accezione espressa nel parere di Xanthaki²⁹: gli atleti e le atlete iraniane del judo, infatti, avevano il diritto a partecipare alle gare a titolo individuale come nel caso degli atleti russi e bielorussi; pertanto, la sanzione avrebbe dovuto essere inflitta alle autorità statali e non agli atleti.

Ma non è solo l'Iran ad adottare questo tipo di comportamenti. Nel contesto bielorusso, ha suscitato scalpore l'esclusione e la persecuzione di atlete e atleti come Krystina Tsimanouskaya o Vasil Khamutowski³⁰, sanzionati per aver espresso opinioni politiche contrarie al regime, a cui veniva vietato di essere tesserati da qualsiasi società e di essere convocati nella nazionale di calcio.

In generale, nei paesi con governi autoritari, gli atleti che dissentono pubblicamente rischiano di essere perseguitati e incarcerati senza che ciò comporti alcuna reazione da parte delle istituzioni sportive. Tuttavia, può non essere sufficiente per le autorità dei paesi autoritari reprimere il dissenso dei propri connazionali. Accade di sovente, infatti, che in uno spirito di solidarietà tra atleti il

²⁷ Cfr. La Repubblica, *Judo, l'Iran bandito da tutte le competizioni dopo il caso Mollaei*, in *repubblica.it*, 18 settembre 2019.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Cfr. ONU, *Field of cultural rights. Note by Secretary-General, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Alexandra Xanthaki. The right to participate in sports*. cit.

³⁰ L'atleta Tsimanouskaya veniva perseguitata per avere criticato lo staff tecnico e lo stesso Governo bielorusso per avere imprigionato diversi atleti e atlete per le loro opinioni politiche. Dinanzi a questo comportamento del Governo, la federazione del calcio bielorusso, non solo non prendeva posizione a tutela dei calciatori, ma addirittura – rammento che il presidente della federazione del calcio bielorusso è il figlio del presidente Lukashenko –, li sanzionava con il divieto di essere tesserati per società calcistiche bielorusse e di essere convocati in nazionale. Analogamente, l'ex portiere di calcio Vasil Khamutowski, che aveva criticato il Governo, è stato processato per attività antigovernative. Cfr. Rai News, *Tokyo2020. La storia di Krystina Tsimanouskaya, atleta bielorusso critica col regime, chiede asilo*, in *rainews.it*, 2 agosto 2021; K. Rathbone, *A brief history of asylum seekers at the Olympics – and why they are sometimes misunderstood*, in *theconversation.com*, 2021; F. Moria, *L'ex portiere bielorusso Khamutowski sta per essere processato dal regime di Lukashenko*, in *mondosportivo.it*, 28 dicembre 2022.

dissenso sia espresso da atleti e atlete di altri paesi³¹. La popolarità sportiva è temutissima dai sistemi autoritari che devono assolutamente evitare che gli sportivi si facciano paladini delle proteste, rischiando di unire le folle contro le politiche lesive dei diritti. Di questo rischio sono consapevoli le autorità della Repubblica popolare cinese, che temono le contestazioni pubbliche e le considerano un vero e proprio tabù, al punto, come verificatosi in occasione delle Olimpiadi invernali del 2022, da indurre il Comitato organizzatore di intimare a tutti gli atleti – e quindi non solo ai connazionali – di astenersi da ogni forma di protesta e critica sullo stato dei diritti umani in Cina³². Il comunicato recitava testualmente: “Qualsiasi posizione in linea con lo spirito olimpico sono sicuro sarà protetta e qualsiasi comportamento o discorso contrario, in particolare contro le leggi e i regolamenti cinesi, sarà soggetto a determinate punizioni”³³. Rimanendo nel contesto cinese, ha suscitato scalpore nell’opinione pubblica la censura del gesto simbolico delle atlete dei 100 metri a ostacoli Lin Yuwei e Wu Yanni che durante i Giochi asiatici di Hangzhou del 2023 si sono abbracciate con i numeri di corsia “6” e “4” ben visibili, riportati in combinazione, richiamando la data del 4 giugno (“6/4”), tristemente nota per il massacro di piazza Tienanmen. La foto dell’abbraccio è stata rapidamente cancellata dai social media come *Weibo*, i post contenenti l’immagine sono stati oscurati o sostituiti da quadri grigi, impedendo così agli utenti di condividere spontaneamente l’episodio e privando anche le atlete della possibilità di esprimere pubblicamente il proprio diritto alla culturale alla pratica sportiva. Le federazioni sportive cinesi e internazionali non hanno preso alcuna posizione in difesa delle atlete³⁴. Di spiccata

³¹ Sul punto, ci si permette di rinviare a L. Melica, *La presunta “neutralità” del diritto transnazionale allo sport*, in *Diritto dello sport*, 2021, 2, par. 2; Id., *I principi fondamentali dell’olimpismo e la loro applicazione nelle situazioni a forte impatto geopolitico*, cit., par. 2.

³² Cfr. Euronews, *Pechino 2022: la Cina avvisa gli atleti, chi protesta sarà punito*, in *it.euronews.com*, 19 gennaio 2022.

³³ *Ibidem*. Questo comunicato del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Pechino 2022 sul divieto di critica e protesta da parte degli atleti partecipanti fu reso pubblico all’inizio del 2022, poco prima dell’apertura dei Giochi. Yang Shu, vicedirettore delle relazioni internazionali del Comitato organizzatore, dichiarò che “non si tollererà alcuna protesta o dissenso: ogni comportamento contrario allo spirito dei Giochi o alle leggi cinesi sarà punito”. Tra le misure punitive previste era inclusa la cancellazione dell’accredito, e fu esplicitamente consigliato agli sportivi di “stare in silenzio” sulle questioni dei diritti umani e degli atti del governo cinese. Le autorità cinesi chiarirono che chiunque avrebbe fatto dichiarazioni politiche, critiche o manifestato dissenso rischiava sanzioni sia per via delle norme olimpiche (e della controversa regola 50 della Carta olimpica), sia, in modo ancor più diretto, ai sensi delle leggi della Repubblica Popolare Cinese, note per la loro severità sul dissenso pubblico. Diversi osservatori internazionali e ONG come *Human Rights Watch* e *Amnesty International* denunciarono la natura intimidatoria di questa presa di posizione: gli atleti furono messi in guardia sulle possibili conseguenze di manifestazioni o dichiarazioni scomode durante i Giochi. Cfr. J.L. Chappelet, *Chinese Olympics’ Problematic Relationship with Human Rights*, in *ispionline.it*, 2 febbraio 2022; A. Rydén, *Freedom of expression: The subject on everybody’s minds (but not lips) at the Beijing 2022 Winter Olympics*, in *RDES*, 2022, pp. 127-142; M. Ross e al., *Critical Commentary: A Call to Boycott the 2022 Beijing Olympic Games and Establish Minimum Human Rights Standards for Olympic Hosts*, in *J. Emerg. Sport Stud.*, 2021, 6, pp. 1 ss.; B. Dooley, *Sportswashing: The 2022 Beijing Olympics*, New York, 2022.

³⁴ Rai News, *Cina, censura contro l’abbraccio delle atlete che unisce un ‘6’ e ‘4’: ricorda la data di Tienanmen*, in *rainews.it*, 3 ottobre 2023.

valenza paradigmatica, è infine il caso degli atleti che risiedono nel territorio di Cipro del Nord i quali, a causa del mancato riconoscimento da parte del CIO di questa area territoriale sono costretti a gareggiare con le federazioni sportive di paesi terzi (solitamente quello turco)³⁵, nuovamente frustrando il loro diritto alla pratica sportiva in relazione alla regola 6 della Carta olimpica.

5. Sport e politica nella Carta olimpica

Gli esempi paradigmatici analizzati nel paragrafo precedente sono uno stimolo per le Istituzioni sportive internazionali che, bisogna ammettere, hanno compiuto alcuni passi in avanti nella promozione delle libertà civili all'interno del mondo sportivo. Tuttavia, soprattutto il piano della libertà di pensiero, gli atleti che esprimono pubblicamente il proprio dissenso nei confronti delle pratiche liberticide dei propri paesi di origine sono frequentemente oggetto di persecuzioni e non sempre sono tutelati e sostenuti dalle autorità sportive internazionali e nazionali. Spesso, come già osservato, sono emarginati dalle rispettive federazioni sportive e istituzioni internazionali dello sport che invece di prendere le loro difese in nome dell'autonomia dello sport, preferiscono seguire un'interpretazione rigorosa del principio di neutralità politica, astenendosi da qualsiasi presa di posizione. Il PF 5 della Carta olimpica stabilisce infatti che “nell'ambito della società, le organizzazioni sportive facenti parte del Movimento olimpico devono osservare la neutralità politica”³⁶. Tale principio, che qualcuno vorrebbe applicato in modo assoluto e senza bilanciamenti (cfr. *infra*), non rispecchia la vocazione libertaria della Carta stessa. Non solo, ma, come già evidenziato, può tradursi in un boomerang per le istituzioni sportive, nel senso che un'eventuale sanzione contro gli atleti che protestano può finire per rafforzare la solidarietà interna alla comunità sportiva, galvanizzando il dissenso verso quei governi che adottano condotte liberticide³⁷. La popolarità e la visibilità mediatica degli atleti rappresentano, infatti, un potenziale catalizzatore di critica e protesta contro i sistemi oppressivi, come confermato dai timori dello Stato cinese. Un'applicazione rigida del PF 5 è auspicata anche dalle autorità della Federazione russa. Rispondendo alla decisione di escludere gli atleti russi e bielorusi dai Giochi paralimpici di Pechino 2022 e dalle successive competizioni internazionali, il vice Primo ministro russo Chernyshenko, durante i Giochi dei paesi BRICS³⁸, dichiarava infatti: “Il nostro

³⁵ La Turchia, in effetti, è l'unico paese che riconosce la Repubblica di Cipro del Nord.

³⁶ Traduzione personale. Su questo principio, cfr. C. Del Bò e S. Bastianon (a cura di), *La neutralità dello sport. Un dilemma contemporaneo fra politica, etica e diritto*, Roma, 2023.

³⁷ Sul punto, ci si permette di rinviare a L. Melica, *La presunta “neutralità” del diritto transnazionale allo sport*, cit., par. 2; Id., *I principi fondamentali dell'olimpismo e la loro applicazione nelle situazioni a forte impatto geopolitico*, cit., par. 2.

³⁸ I Giochi BRICS 2024 si sono svolti a Kazan, in Russia, dal 12 al 23 giugno 2024, in coincidenza con la presidenza russa dei BRICS. Tali Giochi sono stati una competizione sportiva multidisciplinare, che ha visto la partecipazione di 2.970 atleti provenienti da 89 paesi (inclusi

paese si è sempre attenuto al principio secondo cui lo sport è al di là della politica, ma siamo costantemente coinvolti nella sfera politica perché si comprende l'importanza dello sport nella vita del popolo russo"³⁹. Questa presa di posizione conferma la tensione intrinseca tra il principio di neutralità politica sancito dal PF 5 della Carta olimpica e l'esercizio individuale del diritto alla pratica sportiva inteso come espressione culturale e sociale, comprensivo del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

5.1. (Segue) *L'autonomia delle organizzazioni sportive e la neutralità politica*

In termini astratti, l'autonomia delle organizzazioni sportive internazionali è riconosciuta a condizione che la *lex sportiva* non violi norme e principi essenziali e inderogabili vigenti a livello internazionale e nazionale⁴⁰. Dalla sequenza delle norme contenute nel PF 5, infatti, potrebbe arguirsi che le istituzioni sportive rivendicano la propria autonomia in cambio di un impegno alla neutralità politica. Da un lato, infatti, il PF 5 riconosce alle istituzioni sportive "i diritti e gli obblighi di autonomia" che comprendono, la libera determinazione e il controllo delle regole sportive, la definizione della struttura e della governance delle proprie organizzazioni e il diritto a svolgere elezioni libere da influenze esterne⁴¹ – e dall'altro afferma che "il Movimento olimpico deve applicare la neutralità politica". Sembrerebbe dunque che la neutralità politica e l'autonomia delle istituzioni sportive siano due facce della stessa medaglia: Stati e organizzazioni internazionali devono garantire l'autonomia dello sport, purché le istituzioni sportive mantengano la neutralità politica. Determinante, a tal fine, è la individuazione del contenuto del termine "politica" all'interno della disciplina olimpica. È difficile, infatti, invocare, l'eredità ideale di Pierre de Coubertin e i valori fondanti dell'Olimpismo quale paradigma etico da un lato, e imporre un bavaglio alle critiche nei confronti di leggi e azioni politiche che contraddicono tali principi, dall'altro. Questa lettura

rappresentanti di Stati parzialmente riconosciuti e territori occupati), anche se le delegazioni più numerose erano quelle di Russia, Brasile e Cina. I Giochi, nati come alternativa per gli atleti russi esclusi dalle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa delle sanzioni del CIO e delle controversie sul doping, hanno assegnato 1.276 medaglie in 27 sport. L'evento si è aperto il 12 giugno con una cerimonia ufficiale, mentre la chiusura è coincisa con la tradizionale festa del *Sabantuy*. Sono stati investiti rilevanti fondi per infrastrutture e premi ai medagliati; il logo, la mascotte *Brics* e la partecipazione di ambasciatori sportivi di spicco hanno contribuito al rilievo dell'iniziativa, trasmessa principalmente da *Match TV* e *TNV*.

³⁹ Le dichiarazioni sono riportate in J. Heintz, *Russia, largely excluded from international sports, hosts athletes at BRICS Games*, in *apnews.com*, 12 giugno 2024.

⁴⁰ Ovviamente, il diritto alla pratica sportiva è regolato non soltanto dalla Carta olimpica, ma trova appigli, più o meno espliciti, anche nelle Costituzioni statali e nelle Convenzioni internazionali (ad es. UNESCO, Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività Fisica e lo Sport, SHS/2015/PI/H/14/REV.): cfr., sul punto, L. Melica, *Sport e "diritti" in Italia e nel mondo*, Bologna, 2022, pp. 25 ss.

⁴¹ Da non trascurare è anche il riferimento, contenuto nella stessa disposizione, all'obbligo di assicurare l'applicazione dei principi di buona governance.

è confermata da una serie di disposizioni della Carta olimpica, in forza delle quali i principi cardine dell'Olimpismo devono essere attuati e perseguiti ovunque e a tutti gli effetti. La Carta, infatti, non si limita a perseguire l'obiettivo generale di promuovere il "rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale" e di favorire una "società pacifica attenta alla salvaguardia della dignità umana" (PF 1 e 2), ma mira a perseguire concretamente questi principi e regole.

In base alla regola 2, i compiti del CIO sono infatti i seguenti: agire contro ogni forma di discriminazione che interessi il Movimento olimpico; promuovere e sostenere l'inclusione delle donne nello sport a tutti i livelli e in tutte le strutture, perseguendo la parità di genere; tutelare gli atleti e l'integrità dello sport nella lotta al doping e contro ogni forma di manipolazione delle competizioni e di corruzione; incoraggiare e supportare iniziative volte alla cura medica e alla salute degli atleti; opporsi a qualsiasi sfruttamento politico o commerciale dello sport e degli atleti; sostenere gli sforzi di organizzazioni sportive e autorità pubbliche a garanzia dei diritti pensionistici degli atleti; promuovere l'integrità dello sport e tutelare gli atleti da ogni forma di molestia o abuso.

Ma vi è di più. Ai sensi della regola 16.2, ogni membro del CIO è tenuto a: vigilare sull'implementazione dei principi olimpici nel proprio paese e nelle organizzazioni del Movimento olimpico cui appartiene; comunicare tempestivamente al Presidente qualsiasi evento che possa ostacolare l'applicazione della Carta olimpica o avere ripercussioni negative sul Movimento olimpico nel proprio contesto nazionale o in organismi sportivi; promuovere, nei propri paesi, i principi fondamentali e i valori dell'Olimpismo, con particolare riguardo al campo dello sport e dell'educazione.

Anche le federazioni internazionali (IF) sono soggette ai medesimi obblighi, in quanto, ai sensi della regola 26, sono tenute a "stabilire ed applicare, in conformità allo spirito olimpico, le regole relative alla pratica dei rispettivi sport e garantirne l'attuazione".

Infine, la tutela dei diritti degli atleti e delle atlete è assicurata anche dalla regola 27.2, che disciplina i compiti dei comitati olimpici nazionali. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a: garantire l'osservanza della Carta olimpica nel proprio paese; intervenire contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport; adottare e applicare il Codice mondiale antidoping; implementare il Codice del Movimento olimpico per la prevenzione della manipolazione delle competizioni sportive; promuovere e sostenere misure riguardanti la cura sanitaria e la salute degli atleti.

Da questo quadro di insieme discende dunque che la Carta olimpica non si limita a incarnare i valori del liberalismo democratico e a prevedere la tutela di specifici diritti degli atleti collegati all'attività sportiva, ma ne impone il rispetto attraverso i Comitati olimpici dislocati nei diversi territori.

Da ciò discende l'esigenza ineludibile di una riconsiderazione della nozione stessa di "politica" nell'ambito olimpico, che non può tradursi in una compressione assoluta della libertà di espressione delle molteplici soggettività che animano il

Movimento olimpico. Tanto più quando la critica sia orientata verso le violazioni dei principi e dei diritti solennemente consacrati nella Carta olimpica, indipendentemente dai soggetti – Stati nazionali inclusi – che se ne rendano responsabili.

6. L'interpretazione della regola 50 alla luce delle raccomandazioni della Commissione atleti del CIO

Rilevante è sul piano dell'applicazione e interpretazione del principio di neutralità politica, la regola 50.2, che vieta “alcuna forma di dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale in nessun sito, impianto o altra area olimpica”⁴². Storicamente, tale disposizione è stata interpretata in maniera tendenzialmente restrittiva, permeando i regolamenti sportivi da un rigore tale da impedire agli atleti di esprimere contestazioni o critiche verso decisioni politiche di governi nazionali o istituzioni internazionali, comprese quelle del mondo sportivo, anche quando tali azioni politiche e normative fossero potenzialmente lesive dei diritti umani fondamentali⁴³.

Tuttavia, nonostante questo approccio così rigoroso, le istituzioni sportive hanno faticato a contenere le manifestazioni di protesta e dissenso promosse dagli atleti nei luoghi dello sport, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando la gran parte delle sedi degli eventi sportivi si sono tinte dei colori della bandiera ucraina e la protesta si è estesa su scala globale, rendendo vano ogni tentativo di repressione della libertà di espressione⁴⁴.

Di conseguenza, in un quadro di insieme sempre più aperto alla concessione di ampi spazi alla libertà di pensiero degli atleti, il CIO, su sollecitazione della Commissione atleti, ha introdotto una serie di raccomandazioni volte a tutelare e regolare la libertà di critica nei luoghi dello sport, con l'intento di riformare la regola 50⁴⁵. Tali raccomandazioni, che hanno trovato applicazione durante gli eventi sportivi più recenti, prevedono che la libertà di espressione degli atleti deve

⁴² Traduzione personale.

⁴³ Cfr. G. Sandulli, *La Rule 50 della Carta olimpica e il divieto di proteste politiche*, in *olympialex.com*, 2021, pp. 36 ss.; M. James, *Restricting Athletes' Voices: The Evolution of Rule 50 and Its Application at Tokyo 2020 and Beyond*, in W. Rook e D. Heerdt (a cura di), *The Routledge handbook on Mega-Sporting Events and Human Rights*, London, 2023, pp. 448-458; A. Di Marco, *Athletes' Freedom of expression: the Relative Political Neutrality of Sport*, in *Hum. Rig. L. Rev.*, 2021, 21, pp. 620 ss.; Id., *Human rights in the Olympic Movement: The application of international and European standards to the lex sportiva*, in *Neth. Quart. Hum. Rig.*, 2022, 3, pp. 244-268.

⁴⁴ Ci permette di rinviare per alcuni esempi paradigmatici a L. Melica, *Valori dell'Olimpismo e gravidanza giuridica nella geopolitica dello sport*, cit.; G.M. Ruotolo, *Diritto allo sport e nello sport nell'ordinamento internazionale tra tutela dei diritti fondamentali e perseguimento della pace: alcune considerazioni sulle misure sportive contro la Russia*, in *Diritto dello Sport*, 2022, 1, pp. 1 ss.; S. Bastianon, *Sport e neutralità al tempo del conflitto russo-ucraino*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 1, pp. 27 ss.

⁴⁵ CIO, *IOC Athletes' Commission's recommendations on Rule 50 and Athlete Expression at the Olympic Games fully endorsed by the IOC Executive Board*, in *olympics.com*, 21 aprile 2021.

essere regolata in maniera differenziata a seconda del luogo, del momento e del contenuto dell'espressione. In dettaglio, si consiglia agli atleti di evidenziare l'importanza dei principi di solidarietà e non discriminazione durante le cerimonie di apertura e di chiusura delle competizioni sportive internazionali e delle olimpiadi in particolare e di indossare, nel villaggio olimpico, un abbigliamento che veicoli i messaggi di "pace, rispetto, solidarietà, inclusione e uguaglianza". Inoltre, si raccomanda loro di utilizzare il murale della Tregua olimpica, per esprimere il proprio sostegno a questo ideale, amplificando il messaggio anche mediante l'*engagement* digitale. Al fine di veicolare questo tipo di messaggi anche al di fuori dei Giochi Olimpici, è stata istituita la piattaforma *Athlete365*, all'interno della quale atleti e atlete sono liberi di discutere di queste tematiche sensibili⁴⁶. Il punto più controverso riguarda il comportamento da tenere sul podio e durante le cerimonie ufficiali nel senso che, tali luoghi, dovrebbero essere preservati da ogni forma di critica politica⁴⁷. Fatta eccezione per queste aree, dunque, ogni forma di protesta riguardante le tematiche della pace, dell'eguaglianza, della inclusione e sulla più generale violazione dei diritti umani non è solo ammissibile, ma è anche raccomandata in forza del ruolo e funzione assunto dallo sport come veicolo di diffusione di tali valori.

In questo quadro di insieme, il concetto di neutralità politica deve essere bilanciato con i PF 1, 2 e 4 e con il diritto a praticare lo sport inserito nel più generale diritto alla partecipazione alla vita culturale che rende ammissibile la libertà di critica di atleti e atlete nei riguardi dei comportamenti e delle azioni lesive dei valori della pace, della non discriminazione, della solidarietà e della tutela dei diritti umani fondamentali da parte di chiunque, includendo le stesse Istituzioni sportive e le autorità statali dei paesi i cui Comitati olimpici sono parte integrante del Movimento olimpico. Ciò detto, non può tuttavia negarsi che questo l'esercizio di questo diritto può essere frenato se non annullato a causa della scarsa incisività dei controlli operati sui territori dai Comitati olimpici nazionali.

7. La difficile attuazione della tutela dei valori olimpici e dei diritti degli atleti

La Carta olimpica, come osservato, contiene tutti gli strumenti utili per portare all'attenzione del CIO casi e circostanze riconducibili ai comportamenti lesivi dei valori in epigrafe. Non può tuttavia sottacersi, che se un comitato nazionale è controllato dal governo di un paese – indifferentemente liberaldemocratico o

⁴⁶ Così era stabilito nelle raccomandazioni (cfr. *ivi*, p. 2).

⁴⁷ La maggioranza degli atleti e atlete (67%) ritiene inappropriato manifestare o esprimere opinioni direttamente sul campo di gara, durante le cerimonie ufficiali e sulle tribune dove si ritirano i premi: in pratica, anche a loro parere tali momenti dovrebbero rimanere esenti da proteste, dimostrazioni o azioni percepite come tali. Cfr. CIO, *IOC Athletes' Commission's recommendations on Rule 50 and Athlete Expression at the Olympic Games fully endorsed by the IOC Executive Board*, cit.

autoritario – difficilmente i suoi vertici applicheranno la regola 16.2, segnalando “eventi pregiudizievoli all’applicazione della Carta olimpica o che negativamente impattano sul Movimento olimpico”⁴⁸. Analogamente, è alquanto improbabile che un comitato nazionale informerà il CIO per lamentare l’emanazione di atti legislativi o l’esistenza di pressioni politiche adottate a detrimento dell’autonomia del movimento sportivo, secondo quanto previsto dalla regola 27.6.

Dunque, tali disposizioni rischiano di essere effettivamente applicate solo in contesti dove il comitato olimpico nazionale gode di reale autonomia, ossia, principalmente, nei paesi governati da regimi di democrazia liberale e comunque non in tutti.

Il caso del Comitato olimpico italiano (CONI) illustra in maniera emblematica questa tendenza: quando il Governo e il Parlamento italiani hanno adottato una normativa potenzialmente lesiva dell’autonomia del comitato olimpico, i vertici di quest’ultimo hanno sempre reagito prontamente, denunciando tali interferenze al Comitato esecutivo del CIO, il quale ha sollecitato il Governo italiano affinché cessasse tali azioni, accompagnando tale richiesta con un implicito monito riguardante la possibile revoca dell’assegnazione di un evento sportivo imminente nel paese e/o la partecipazione degli atleti italiani alle competizioni internazionali successive in qualità di atleti indipendenti, privi di simboli nazionali quali bandiera e inno⁴⁹. La regola 27.9, infatti, se attuata correttamente non ammette sviamenti abilitando il Comitato esecutivo del CIO ad “adottare ogni decisione necessaria a proteggere il Movimento olimpico nel paese di un comitato olimpico nazionale, inclusa la sospensione o la revoca del riconoscimento del comitato qualora la costituzione, la legge o altri regolamenti vigenti, o atti di organi governativi o altri, ostacolino l’attività o la libera espressione di volontà del comitato stesso”. Questo strumento ha una valenza ed efficacia formidabili, considerando la risonanza mediatica dello sport: la sola minaccia della revoca a ospitare i Giochi olimpici o altre competizioni internazionali già assegnate, e/o la proibizione di utilizzare la bandiera e l’inno nazionale durante gli eventi internazionali sono sufficienti a indurre un governo a ritirare l’atto legislativo o a cessare l’azione politica o la pressione contestata, ristabilendo lo *status quo ante*. Il problema maggiore è però la segnalazione da parte delle autorità sportive nazionali, posto che non tutte – anzi forse quasi nessuna – è attiva come il Comitato olimpico italiano. Difficilmente, infatti, i vertici sportivi di un paese autoritario saranno talmente coraggiosi da denunciare al CIO eventuali pressioni governative o le diverse forme di menomazione dell’autonomia dello sport, o, ancora peggio, la violazione dei diritti

⁴⁸ Traduzione personale.

⁴⁹ Ci si permette di rinviare a L. Melica, *Sport e “diritti” in Italia e nel mondo*, cit., *passim*. Cfr. anche G. Liotta e L. Santoro, *Lezioni di Diritto sportivo*, Milano, 2023, pp. 1-10; A. Marchetti, *The autonomy of sport and the case of the Italian reform*, in *RDES*, 2022, pp. 213-240; G.G. Carboni, *L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 2021, 12, pp. 49-50; D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in *RDES*, 2019, 2, pp. 9-13.

degli atleti e delle atlete. Lo stesso può verificarsi nelle liberaldemocrazie dove le Istituzioni sportive sono alle strette dipendenze politiche ed economiche dei governi nazionali. Tuttavia, è lampante che il silenzio interno non può legittimare l'inerzia del CIO, che di sovente è a conoscenza o nutre fondati sospetti sulle dinamiche esistenti in certi Stati. Non mi riferisco, unicamente, alle restrizioni alla libertà di espressione, ma anche a gravi forme di sfruttamento degli atleti, quali la manipolazione dei sistemi antidoping, le molestie sessuali o a casi di abuso su minori, tutte questioni di cui spesso i vertici sportivi sono consapevoli, ma che restano impunte a causa della mancanza di denunce ufficiali⁵⁰.

Per rispondere a tali deficienze nell'attuazione della Carta olimpica, è imperativo che il Comitato esecutivo del CIO e le alte sfere dello sport internazionale assumano un ruolo proattivo e risoluto. Questi comportamenti, infatti, mettono a rischio la credibilità del Movimento olimpico e l'idea stessa che configura l'"Olimpismo" come uno spazio di inclusione e rispetto dei diritti umani. L'effettiva attuazione del principio di non discriminazione e del diritto alla pratica sportiva, inteso come proiezione culturale dell'espressione della propria personalità, sono strettamente interdipendenti alla capacità del CIO e della comunità sportiva internazionale di adottare una condotta trasparente e vigile, rafforzando la sorveglianza sulle violazioni e garantendo l'autonomia effettiva dei comitati olimpici nazionali, anche mediante sanzioni tempestive e proporzionate. Solo in tal modo sarà possibile assicurare coerenza e uniformità nell'applicazione della normativa olimpica, evitando ambiguità o favoritismi e mantenendo intatta

⁵⁰ Si veda, in generale, Queen Atletica, *Mondiali, la storia parallela: 273 dopati (individuati) in 18 edizioni e il folle record di positivi a Daegu nel 2011*, in *atleticalive.it*, 11 agosto 2023. Tale rapporto traccia un resoconto dettagliato delle positività riscontrate ai controlli antidoping nelle diciotto edizioni dei Campionati mondiali di atletica leggera, iniziati nel 1983 a Helsinki. Il documento evidenzia come siano stati identificati complessivamente 273 atleti positivi, con una media di circa 15 casi per edizione. Tre edizioni sono risultate particolarmente colpite: Berlino 2009 (49 atleti), Daegu 2011 (66 atleti, dato record), e Mosca 2013 (53 atleti), per un totale di 168 positivi in sole tre edizioni. Negli ultimi anni, i casi sono sensibilmente diminuiti, con le ultime quattro edizioni che hanno registrato progressivamente meno positività. Il rapporto sottolinea, inoltre, che sono state revocate 72 medaglie per doping (metà delle quali d'oro), mostrando come il doping abbia influenzato in misura rilevante i risultati più prestigiosi. L'indagine è stata resa possibile anche grazie alle inchieste sulla corruzione all'interno della IAAF dell'epoca (oggi *World Athletics*), attraverso cui è emerso un sistema di ricatti e coperture, con particolare riferimento agli atleti russi, che rappresentano la maggioranza dei casi di doping identificati. Il rapporto offre un quadro comunque sfumato, indicando miglioramenti nella gestione antidoping e una lotta in corso tra chi tenta di barare e chi cerca di garantire uno sport pulito. Si veda anche European Data Protection Board (EDPB), *Raccomandazioni 1/2025 sul codice mondiale antidoping 2027*, 11 febbraio 2025: questo documento analizza il Codice mondiale antidoping e la sua applicazione negli Stati membri dell'UE, con riflessioni sulla protezione dei dati e sulle responsabilità degli organismi antidoping nazionali e internazionali. Cfr. anche WADA, *WADA's 2025 Prohibited List now in force*, in *wada-ama.org*, 1° gennaio 2025, ossia la comunicazione ufficiale della WADA sulla lista delle sostanze e metodi proibiti per il 2025, che coinvolge tutti i paesi firmatari e riguarda il controllo antidoping globale. In Italia, cfr. NADO Italia, *Codice Sportivo Antidoping 2025*, in *nadoitalia.it*, 11 febbraio 2025: il regolamento nazionale italiano, che recepisce il codice internazionale e fornisce dati e norme relative ai controlli antidoping, è un esempio di come anche in Italia siano monitorate le violazioni e si affrontino le criticità del sistema.

la dignità e i diritti fondamentali degli atleti, al di là di ogni pressione politica o interesse economico.

8. Una proposta di modifica della Carta olimpica: la pratica sportiva è incompatibile con un atteggiamento marziale dello sport

Alla luce delle criticità sopra esposte, appare urgente e necessario rafforzare il quadro delle garanzie della Carta olimpica, trasformando in strumenti effettivi norme che la stessa Carta contiene per vigilare sul rispetto dei valori dell'Olimpismo. Come già detto, le mancate denunce, l'inerzia nei confronti delle violazioni dei diritti degli atleti e la scarsità di interventi tempestivi hanno minato la credibilità del CIO e la stessa concezione dell'Olimpismo come spazio universale di diritti, inclusione e rispetto della dignità umana. Non solo, ma la sensazione che agli Stati autoritari che organizzano eventi sportivi con massicci investimenti economico-finanziari si possano perdonare gli standards bassissimi di tutela dei diritti fondamentali è comune agli osservatori del fenomeno sportivo⁵¹.

Rilevante è anche la tendenza, invalsa in certi paesi, di controllare lo sport in quanto funzionale alla strategia politica di rafforzare il prestigio e il senso di appartenenza nazionale, molto oltre la normalità. L'atleta vincente non incarna, infatti, solo il successo personale, ma anche la forza e il vigore dello Stato stesso al punto da trasformare l'intero sport nazionale in uno strumento politico, un autentico

⁵¹ Sul tema dell'assegnazione di Giochi olimpici e Campionati mondiali a Stati non democratici come Cina, Russia, Qatar, Arabia Saudita, le analisi della letteratura specialistica e degli organismi per i diritti umani documentano una tendenza sempre più consolidata, dagli anni Duemila in poi, verso la predilezione di paesi ricchi ed autoritari, spesso indipendentemente dai criteri legati al rispetto dei diritti fondamentali. Negli sport globali, il principio della rotazione geografica inclusiva è stato progressivamente abbandonato a favore della scelta di *location* che garantiscono ingenti ritorni economici, visibilità globale e investimenti infrastrutturali. La FIFA, per esempio, ha assegnato la Coppa del Mondo 2018 alla Russia e quella del 2022 al Qatar, paesi con carenti standard di libertà civili e politiche, ma enormi risorse economiche e capacità organizzativa. Similmente, sia le Olimpiadi estive del 2008 che le invernali del 2022 hanno visto protagonista la Cina, notoriamente poco attenta alla tutela delle libertà fondamentali. La logica della promozione dei diritti umani viene sovente surclassata da criteri di "*sportswashing*": regimi autoritari finanziano grandi eventi sportivi allo scopo di migliorare la loro reputazione internazionale, oscurando pratiche sistemiche di violazione dei diritti umani. Dati statistici e rapporti delle organizzazioni per i diritti umani evidenziano come i grandi eventi sportivi post-2000 siano raramente stati ospitati in paesi come Perù, Ghana o stati poveri dell'Africa sub-sahariana, nonostante la retorica dell'inclusione. Studi accademici e ONG denunciano, inoltre, il perpetuarsi di un doppio standard operativo da parte di CIO e FIFA, che privilegiano, di fatto, la ricchezza e la capacità organizzativa rispetto alla trasparenza e alla promozione autentica dei valori democratici. Il meccanismo, così come documentato nei report di *Amnesty International*, *Human Rights Watch* e varie riviste accademiche, trasforma i grandi eventi sportivi in strumenti di *soft power* funzionali alla legittimazione delle élite autoritarie, a discapito di un reale sviluppo locale e della tutela delle persone. Cfr. *Amnesty International*, *Qatar World Cup of Shame*, in *amnesty.org*, 31 marzo 2016; 2021; *Human Rights Watch*, *Qatar: Rights Abuses Stain FIFA World Cup*, in *hrw.org*, 14 novembre 2022; *Amnesty International*, *Sport e diritti umani*, in *amnesty.it*; *Human Rights Watch*, *World Report 2024: Qatar*, in *hrw.org*. In dottrina, sul concetto di *sportswashing*, cfr. K. Fruh, A. Archer e J. Wojtowicz, *Sportswashing: Complicity and corruption*, in *Sport, Eth. Phil.*, 2023, 1, pp. 101-118.

“*instrumentum regni*”, funzionale a logiche di affermazione e legittimazione politica interna ed esterna. Queste derive sono particolarmente riconoscibili in realtà caratterizzate da autocrazie e in democrazie di facciata, dove la subordinazione delle strutture sportive al potere politico si traduce in un controllo diretto sui Comitati nazionali e in un soffocamento di ogni slancio critico o autonomo da parte degli organismi sportivi e quindi degli atleti. Volendo definire questo approccio, ritengo abbastanza veritiero il riferimento alla “marzialità” dello sport, ossia una visione del fenomeno sportivo che si distanzia dai valori fondanti della Carta olimpica e dall’Olimpismo inteso come filosofia di vita improntata alla pace, all’inclusione e al rispetto della dignità della persona. Quando la marzialità dello sport esprime la filosofia di vita di un paese e le autorità sportive divengono lo strumento per realizzare tali finalità, è difficile immaginare una collaborazione tra le istituzioni sportive nazionali e quelle internazionali: mai, le autorità nazionali, denunceranno le forme di sfruttamento di atleti e atlete con resoconti dettagliati. Questa casistica non si verifica solo nei paesi in cui operano forme autocratiche di governo; al contrario e inaspettatamente diverse forme di sfruttamento si verificano anche in alcuni paesi europei⁵².

Il CIO deve dunque rafforzare i meccanismi di vigilanza, prescindendo dalle (non) segnalazioni che provengono dai Comitati e dalle federazioni sportive nazionali e lo deve fare soprattutto quando sono a rischio i diritti dei minori⁵³. Ma

⁵² In Italia, come in tanti altri paesi, vari studi confermano i pericoli di sovraccarico nei giovani sportivi, denunciano modalità indirette di abuso e mettono in luce la necessità di regolamentazioni più rigorose e tutela attiva. Si veda, M. Bonarrigo, *Doping, rapporto WADA: l'Italia è il paese con più positivi al mondo*, in *corriere.it*, 20 dicembre 2019; Openpolis, *La pratica sportiva tra bambini e ragazzi*, in *openpolis.it*, 18 giugno 2021; Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, *Minorenni e sport, dati dell’Osservatorio #Conibambini*, in *minori.gov.it*, 21 agosto 2024; Centro Psicologia, *Adolescenti e Sport*, in *centropsicologia.it*, 26 luglio 2024. Con riferimento allo Stato cinese, cfr. G. Xiaoyan, L. Jiahe e C. Dandan, *China's Anti-Doping Laws & Regulations – An Overview In 2023*, in *lawinsport.com*, 20 gennaio 2023.

⁵³ Lo sfruttamento di atlete e atleti, specialmente minorenni, che si manifesta attraverso pratiche dopanti e iper-allenamenti costituisce una delle piaghe più gravi e meno discusse del mondo sportivo moderno. Sebbene queste modalità siano più sviluppate e riconosciute in paesi in cui la marzialità e il nazionalismo sportivo sono punti fermi della cultura statale – come Russia, Cina e altri regimi autoritari – non sono affatto escluse neppure nelle democrazie liberali a partire dalla stessa Italia. Il fenomeno si incardina in una concezione aggressiva dello sport, dove l’atleta non è più persona prima che sportivo, ma mero strumento al servizio dell’immagine di potenza e prestigio di uno Stato o di un circolo dirigente. Le fonti scientifiche e sociali nazionali e internazionali delineano un quadro complesso, nel quale il doping emerge come pratica ormai dilagante e sempre più subdola, coinvolgendo fasce di giovani e giovanissimi che vengono sollecitati e forzati a carichi di lavoro che sfiorano i limiti fisiologici e psicologici. Lo stress continuo derivato da stimoli sportivi esagerati, unito alle pressioni esterne spesso esercitate da tecnici e federazioni, mina profondamente la crescita sana degli adolescenti, con il rischio di *burn-out*, traumi psichici e danni fisici irreversibili. Questi dati si intrecciano con un panorama globale dove il doping e iper-allenamenti sistematici, talvolta di Stato, sono tristemente noti e dove la preparazione massacrante e l’uso di sostanze proibite sono stati spesso ampiamente documentati e portati alla luce da inchieste internazionali e indagini antidoping. Il sistema russo, ad esempio, è emblematico per un approccio “a qualsiasi costo” che ha portato al doping di Stato, manipolazioni scientifiche, allenamenti estenuanti e una pressione oppressiva sugli atleti, con conseguenze che superano la sfera sportiva e riguardano la tutela dei diritti umani e la dignità personale. La Cina, similmente, continua a confrontarsi con accuse e scandali di doping massivo, anche tra giovanissimi, e con metodi di allenamento spesso estremi, che

vi è di più. Penso anche a una modifica della regola 50 nel senso di precisare espressamente che la neutralità politica non impedisce agli atleti di esprimere sostegno alla pace, alla non discriminazione, alla inclusione e alla solidarietà, nel rispetto dei diritti umani. Infine, sarebbe opportuno introdurre una disposizione espressa che sancisca l'incompatibilità tra i valori olimpici e l'approccio marziale allo sport, istituendo una apposita Commissione di esperti indipendenti chiamata a raccogliere le segnalazioni e ogni tipo di informazione anche in forma anonima sui comportamenti e le forme di sfruttamento di atleti e atlete. Il CIO deve essere determinato ad acquisire notizie il più dettagliate possibili, senza fare sconti a nessuno, e soprattutto deve reagire in modo appropriato alle violazioni accertate. In questi casi, deve sempre essere rispettato il diritto a praticare lo sport nel rispetto del principio di non discriminazione e in coerenza agli stessi valori della Carta olimpica.

rischiano di compromettere il benessere fisico e psichico dei praticanti. Quanto alle accuse di doping di Stato in questo paese, si rinvia alle inchieste della WADA e in particolare il rapporto McLaren che hanno denunciato la collaborazione diretta tra Ministero dello Sport, Agenzia antidoping russa (RUSADA) e servizi segreti (FSB). Questi enti coordinavano la somministrazione di sostanze proibite e la manipolazione dei test antidoping tramite la cosiddetta "*Disappearing Positive Methodology*", che prevedeva la sostituzione dei campioni positivi con altri puliti per autorizzare la partecipazione degli atleti alle competizioni internazionali. Centinaia di atleti sono stati coinvolti da questo sistema, coprendo discipline olimpiche tradizionali e meno visibili. Le conseguenze sono state gravissime: revoca di medaglie, esclusioni dai Giochi olimpici e deterioramento della credibilità dello sport russo. Si veda, WADA, *Richard H. McLaren, O.C. Independent Person WADA Investigation of Sochi Allegations*, in wada-ama.org, 9 dicembre 2016. *Rapporto McLaren sul doping di Stato in Russia*", 2016. In dottrina, cfr. A. Duval, *The Russian doping scandal at the court of arbitration for sport: lessons for the world anti-doping system*, in *Int'l Sports L. J.*, 2017, 3, pp. 177-197; S. Harris, M. Dowling e B. Houlihan, *An analysis of governance failure and power dynamics in international sport: the Russian doping scandal*, in *Int'l J. Sport Pol. Pol.*, 2021, 3, pp. 359-378; R.W. Pound, *The Russian doping scandal: Some reflections on responsibility in sport governance*, in *J. Olymp. Stud.*, 2020, 1, pp. 3-21.

BIBLIOGRAFIA

- S. Bastianon, *Sport e neutralità al tempo del conflitto russo-ucraino*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 1, pp. 27 ss.
- M. Bonarrigo, *Doping, rapporto WADA: l'Italia è il paese con più positivi al mondo*, in *corriere.it*, 20 dicembre 2019.
- G.G. Carboni, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 2021, 12, pp. 49-50.
- J.L. Chappelet, *Chinese Olympics' Problematic Relationship with Human Rights*, in *ispionline.it*, 2 febbraio 2022.
- F. Ciocca, *Islam e Sport. Atlete musulmane nei contesti diasporici*, in *Riv. med. isl.*, 2021, 9, pp. 39 ss.
- K.J. Cook, *Uncovering the evolution of hijabs in women's sports*, in *Grad. Rev.*, 2018, 1, pp. 62-67.
- C. Del Bò e S. Bastianon (a cura di), *La neutralità dello sport. Un dilemma contemporaneo fra politica, etica e diritto*, Roma, 2023.
- A. Di Marco, *Athletes' Freedom of expression: the Relative Political Neutrality of Sport*, in *Hum. Rig. L. Rev.*, 2021, 21, pp. 620 ss.
- A. Di Marco, *Human rights in the Olympic Movement: The application of international and European standards to the lex sportiva*, in *Neth. Quart. Hum. Rig.*, 2022, 3, pp. 244-268.
- B. Dooley, *Sportswashing: The 2022 Beijing Olympics*, New York, 2022.
- A. Duval, *The Russian doping scandal at the court of arbitration for sport: lessons for the world anti-doping system*, in *Int'l Sports L. J.*, 2017, 3, pp. 177-197.
- K. Fruh, A. Archer e J. Wojtowicz, *Sportswashing: Complicity and corruption*, in *Sport, Eth. Phil.*, 2023, 1, pp. 101-118.
- P. Ghobadi, *Iran protests: Football star Ali Karimi under travel ban, leaked papers show*, in *bbc.com*, 6 maggio 2023.
- S. Giuntini, *L'olimpiade dimezzata. Storia e politica del boicottaggio nello sport*, Roma, 2009.
- S. Harris, M. Dowling e B. Houlihan, *An analysis of governance failure and power dynamics in international sport: the Russian doping scandal*, in *Int'l J. Sport Pol. Pol.*, 2021, 3, pp. 359-378.
- J. Heintz, *Russia, largely excluded from international sports, hosts athletes at BRICS Games*, in *apnews.com*, 12 giugno 2024.
- M. James, *Restricting Athletes' Voices: The Evolution of Rule 50 and Its Application at Tokyo 2020 and Beyond*, in W. Rook e D. Heerdts (a cura di), *The Routledge handbook on Mega-Sporting Events and Human Rights*, London, 2023, pp. 448-458.
- N. Lebedeva, *Sport contro politica: Esaminando i boicottaggi olimpici che si sono verificati (1980, 1984) e sono stati evitati (2008)*, Roma, 2021.
- G. Liotta e L. Santoro, *Lezioni di Diritto sportivo*, Milano, 2023, pp. 1-10.
- A. Marchetti, *The autonomy of sport and the case of the Italian reform*, in *RDES*, 2022, pp. 213-240.
- L. Melica, *La presunta "neutralità" del diritto transnazionale allo sport*, in *Diritto dello sport*, 2021, 2.
- L. Melica, *Sport e "diritti" in Italia e nel mondo*, Bologna, 2022.

L. Melica, *I principi fondamentali dell'olimpismo e la loro applicazione nelle situazioni a forte impatto geopolitico*, in Riv. dir. sport., 2022, 2.

L. Melica, *Valori dell'Olimpismo e gravidanza giuridica nella geopolitica dello sport*, in Diritto dello sport, 2023, 2.

L. Melica, *“L'éclairer” dell'Olimpismo. De Coubertin tra i giganti del metodo comparato*, Modena, 2024.

W.J. Morgan, *Hassiba Boulmerka and Islamic Green: international sports, cultural differences, and the postmodern interpretation*, in G. Rail (a cura di), *Sport and Postmodern Times*, New York, 1998, pp. 345-366.

F. Moria, *L'ex portiere bielorusso Khamutowski sta per essere processato dal regime di Lukashenko*, in mondosportivo.it, 28 dicembre 2022.

Y. Nakamura, *Beyond the hijab: Female Muslims and physical activity*, in Wom. Sport Phys. Act. J., 2002, 2, pp. 21-48.

S. Nurhalisa, *Hijab as Identity: An Analysis of Human Rights Violations and Gender Discrimination (Case Study of the 2024 Paris Olympics)*, in Proirofonic, 2025, 1, pp. 374-381.

D. Occhipinti, *Algeria: Hassiba Boulmerka, la prima donna dello sport*, in ilfattoquotidiano.it, 10 luglio 2014.

G. Pfister, *Outsiders: Muslim women and Olympic games—barriers and opportunities*, in Int'l J. Hist. sport, 2010, 16-18, pp. 2925-2957

G. Pfister, *Tra restrizioni ed empowerment: Islam e sport femminile*, in Religioni e società, 2011, pp. 28-41.

R.W. Pound, *The Russian doping scandal: Some reflections on responsibility in sport governance*, in J. Olymp. Stud., 2020, 1, pp. 3-21.

C. Prouse, *Harnessing the hijab: the emergence of the Muslim Female Footballer through international sport governance*, in Gender, Place Cult., 2015, 2, pp. 20-36.

R.L. Quercetani, *Temi olimpici: la politica, le guerre, i boicottaggi*, in Enciclopedia dello Sport (treccani.it), 2004.

X.P. Rafols, *El Comité Olímpico Internacional y los juegos Olímpicos*, in Rev. Esp. Der. Inter., 1993, pp. 283-313.

D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in RDES, 2019, 2, pp. 9-13.

K. Rathbone, *A brief history of asylum seekers at the Olympics – and why they are sometimes misunderstood*, in theconversation.com, 2021.

M. Ross e al., *Critical Commentary: A Call to Boycott the 2022 Beijing Olympic Games and Establish Minimum Human Rights Standards for Olympic Hosts*, in J. Emerg. Sport Stud., 2021, 6, pp. 1 ss.

G.M. Ruotolo, *Diritto allo sport e nello sport nell'ordinamento internazionale tra tutela dei diritti fondamentali e perseguimento della pace: alcune considerazioni sulle misure sportive contro la Russia*, in Diritto dello Sport, 2022, 1, pp. 1 ss.

A. Rydén, *Freedom of expression: The subject on everybody's minds (but not lips) at the Beijing 2022 Winter Olympics*, in RDES, 2022, pp. 127-142.

M. Saffari, *Unraveling Iran's Sport Landscape in the Shadow of Political Control*, in A.E. Ali e U. Hussain (a cura di), *Research in the Sociology of Sport. Arab and Middle Eastern Sport: Critical Muslim Perspectives*, Leeds, 2025, pp. 215 ss.

G. Sandulli, *La Rule 50 della Carta olimpica e il divieto di proteste politiche*, in *olympialex.com*, 2021, pp. 36 ss.

H. Stupp, *L'évolution du statut juridique du Comité international Olympique*, in *Académie Internationale olympique (28^e Sessione)*, 1988, pp. 260 ss.

U. Villani-Lubelli, *Dai boicottaggi statali alle sanzioni istituzionali: l'evoluzione del rapporto tra politica e Olimpiadi*, in questo volume.

G. Xiaoyan, L. Jiahe e C. Dandan, *China's Anti-Doping Laws & Regulations – An Overview In 2023*, in *lawinsport.com*, 20 gennaio 2023.

